



## Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

### Il regime fiscale delle CRIPTO-ATTIVITA' alla luce della Legge di Bilancio 2023 e della Circolare dell'Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2023 n. 30/E.

Commissione  
Fiscalità Internazionale

Consigliere Delegato  
Dott. Massimo Masoni

Presidente  
Dott.ssa Alessandra Corsi

Segretario  
Dott.ssa Valentina Vanni

Componenti  
Dott. David Bacci  
Dott.ssa Laura Coli  
Dott.ssa Elena Mosca  
Dott. Giovanni Severino

Sede  
Piazza Vittorio Emanuele II, 2  
56127 Pisa

Telefono  
050 – 503318

@-mail  
segreteria@odcecpisa.it

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. da 126 a 147, L. 29.12.2022. n. 197) ha introdotto molte novità circa il trattamento fiscale delle cripto-attività e, successivamente, l'Agenzia delle entrate, con la Circolare 27 ottobre 2023 n. 30/E, ha fornito indicazioni operative sia ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono le *cripto-valute* al di fuori dell'attività d'impresa, sia per la determinazione del reddito di impresa e, infine, in merito all'applicazione delle imposte indirette.

La Commissione Fiscalità internazionale ha pertanto ritenuto opportuno fornire agli iscritti un quadro riepilogativo dei recenti interventi al fine di condividere informazioni utili ad una corretta gestione di detti strumenti all'interno degli studi professionali.

Di seguito gli aspetti che verranno approfonditi nella presente circolare:

- ✓ **BREVE EXCURSUS SU DEFINIZIONI E FUNZIONAMENTO**
- ✓ **IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IRPEF**
- ✓ **GLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE**
- ✓ **LA VALUTAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA**
- ✓ **L'APPLICAZIONE DELL' IVA**
- ✓ **L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DELL'IMPOSTA SUL VALORE**
- ✓ **L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

## BREVE EXCURSUS SU DEFINIZIONI E FUNZIONAMENTO

La prima definizione di criptovaluta è quella introdotta dall'**art. 1 comma 2, del Dlgs n. 231 del 2007** in materia di Antiriciclaggio.

In base a quanto previsto da tale norma, la valuta virtuale è definita come "la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'Autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"

Questa ampia definizione permette di includere molti diversi strumenti fra quelli per i quali è prevista l'applicazione delle norme antiriciclaggio. Essa di fatto copre non solo le valute virtuali ma anche asset (in senso lato) riconducibili alle nozioni di beni, documenti o titoli di legittimazione, strumenti finanziari, prodotti finanziari, strumenti di pagamento e così via.

A livello europeo, una prima definizione è stata fornita dalla **Direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018**

La moneta virtuale è definita come «una **rappresentazione di valore digitale** che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

L'art. 1, comma 126, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto una disciplina unitaria a fini fiscali delle cripto-attività inserendo alla **lettera c-sexies) dell'art. 67, comma 1, T.u.i.r.** una specifica definizione

«una **rappresentazione digitale e di valore o di diritti** che possono essere trasferiti memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica».

## Come funzionano le cripto-attività?



Le criptovalute (nate nel 2008 con la creazione del Bitcoin) sono forme digitali di valore che utilizzano la crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni finanziarie, controllare la creazione di nuove unità e verificare il trasferimento di asset. Il funzionamento delle criptovalute è basato su una tecnologia chiamata blockchain, che registra in modo sicuro e trasparente tutte le transazioni effettuate.

I *cripto-asset* sono asset digitali che utilizzano la stessa tecnologia di base di Bitcoin. Oltre alle criptovalute essi comprendono token di utilità come, ad esempio, i token utilizzati per accedere a determinati servizi o piattaforme, o token di sicurezza, che rappresentano la proprietà o la partecipazione a un'entità.

Esistono molti tipi diversi di criptovalute (e cripto-attività) con caratteristiche e protocolli di funzionamento peculiari ma tutte accomunate dalle seguenti caratteristiche: ogni criptovaluta è soggetta a un insieme di regole che disciplinano le transazioni, ogni criptovaluta è registrata su un sistema (o registro) che tiene traccia delle transazioni (blockchain) e ogni criptovaluta è gestita da una rete decentralizzata di soggetti.

La **blockchain** è un registro pubblico decentralizzato che tiene traccia di tutte le transazioni di una criptovaluta specifica. Questo registro è condiviso tra tutti i partecipanti alla rete e ogni transazione viene verificata da un processo chiamato mining.

Il **mining** è, quindi, il processo di verifica delle transazioni e di aggiunta di nuovi blocchi alla blockchain. I «minatori» utilizzano la potenza di calcolo dei loro computer per risolvere complessi problemi matematici che confermano e registrano le transazioni sulla blockchain. In cambio del loro lavoro, i minatori sono ricompensati con nuove unità di criptovaluta.

Le criptovalute utilizzano algoritmi di crittografia per proteggere le transazioni e controllare la creazione di nuove unità. La crittografia garantisce che solo il proprietario legittimo di una criptovaluta possa inviarla ad altri utenti e previene la falsificazione delle transazioni.

Gli utenti conservano e gestiscono le proprie criptovalute in un **wallet** che è un'applicazione o un dispositivo nato proprio con tale finalità. Esistono due tipi di *wallet*: il c.d. *hot wallet* (che opera online ed è accessibile tramite Internet) e il c.d. *cold wallet* (che funziona offline ed è conservato su dispositivi fisici separati dalla rete).

Le transazioni di criptovalute vengono inviate dalla chiave pubblica di un *wallet* a un altro. Ogni transazione è firmata digitalmente con la chiave privata del mittente per confermare l'autenticità e l'autorizzazione della transazione. Una volta inviata, la transazione viene trasmessa alla rete, verificata dai minatori e registrata sulla blockchain.

Le criptovalute utilizzano meccanismi di consenso per raggiungere un accordo sulla validità delle transazioni e dell'aggiornamento della *blockchain*. Il metodo più comune è il *proof-of-work* (PoW), in cui i minatori risolvono complessi problemi matematici per verificare le transazioni. Esistono anche altri meccanismi di consenso come il *proof-of-stake* (PoS) e il *delegated proof-of-stake* (DPoS).

Le criptovalute offrono un alto livello di sicurezza grazie alla crittografia e alla natura decentralizzata della blockchain. Tuttavia, è importante adottare precauzioni per proteggere la propria chiave privata e mantenere il *wallet* al sicuro, poiché la perdita della chiave privata può comportare la perdita permanente delle criptovalute.

## IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IRPEF

Legge di Bilancio 2023 (art. 1 co. 126 L. 197/2022)

L'articolo 1, comma 126, della legge 197/2022 ha inserito all'articolo 67, comma 1, T.U.I.R. la lettera c-sexies in base alla quale le criptovalute sono identificate come una nuova categoria di «REDDITI DIVERSI».

Vengono pertanto assoggettati ad IRPeF le **plusvalenze** e gli **altri proventi** realizzati mediante:

- **Rimborso** crypto-attività
- **Permuta** crypto-attività con altri beni o altre crypto-attività  
Esempio: scambio di un NFT con una crypto-valuta
- **Cessioni a titolo oneroso** che ai sensi dell'art. 9, comma 5, Tuir includono gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su crypto-attività (ad esempio l'utilizzo di una crypto-attività per l'acquisto di un bene o servizio);
- **Detenzione** di crypto-attività

Dette **attività** sono **fiscalmente rilevanti** laddove assumano valore non inferiore complessivamente ad Euro 2.000,00.

**Non** costituisce attività **fiscalmente rilevante** la **permuta** di crypto-attività aventi eguali caratteristiche e la medesima funzionalità economica, come ad esempio lo scambio di ether con bitcoin o lo scambio di NFT con altro NFT.

### BASE IMPONIBILE

(art. 68, comma 9-bis, T.U.I.R.)

- La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle crypto-attività e il costo o valore di acquisto.

- 🚩 Nelle ipotesi in cui il corrispettivo sia costituito da un'altra crypto-attività avente diverse caratteristiche e funzioni, si assume come **valore normale** della crypto-attività ricevuta quella rilevabile su sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è concluso. In mancanza, il valore normale della crypto-attività acquisita si determina in base all'art. 9, c. 3, T.u.i.r.
- 🚩 Il **costo o valore di acquisto** deve essere documentato con **elementi certi e precisi a cura del contribuente**; in mancanza il costo è pari a zero. Gli elementi certi e precisi da cui rilevare il costo di acquisto possono essere rappresentati dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto.
- 🚩 Nell'ipotesi di pluralità delle crypto-attività aventi la medesima denominazione, il costo o valore di acquisto si determina con il metodo del L.I.F.O.
- 🚩 Quando l'acquisto avviene per **successione**, si assume come costo il valore definito o, in mancanza quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.
- 🚩 Nel caso di acquisto per **donazione** si assume come costo quello del donante.

- **Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze;** se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. La minusvalenza che eccede i 2.000 euro può essere portata in deduzione di redditi diversi; la soglia dei 2.000 euro deve essere verificata in relazione ai redditi realizzati in ciascun periodo d'imposta priva di eventuali compensazioni relative a minusvalenze realizzate nei precedenti periodi d'imposta.
- **I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.** Quindi qualora l'importo per la messa a disposizione delle cripto-valute per l'attività di *staking* comporta la percezione di un provento diminuito dalla percentuale trattenuta dal gestore della piattaforma, l'importo da tassare è il provento lordo.



### **Cosa si intende per *staking*?**

Fare *staking* sulle proprie cripto-valute significa bloccare una determinata quantità di fondi in cripto per un determinato periodo di tempo ottenendo così una ricompensa.

In altri termini, lo "staking" è essenzialmente il processo utilizzato dalla blockchain delle cripto-valute per raggiungere il consenso distribuito sulla generazione di un nuovo blocco attraverso il meccanismo di "Proof of Stake" ("PoS"), cioè un tipo di protocollo utilizzato in blockchain per la messa in sicurezza di una rete di criptovaluta e per il conseguimento di un consenso distribuito. Detto protocollo è basato sul principio che a ogni utente venga richiesto di dimostrare il possesso di un certo ammontare di cripto-valuta.

Questo tipo di processo consente al contribuente di partecipare alla produzione e alla validazione di nuovi blocchi proposti da altri validatori, utilizzando le proprie criptovalute come *stake*; a tal fine, la piattaforma pone sulle stesse un "vincolo di indisponibilità" per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa blockchain.

Nel periodo di durata del "vincolo di indisponibilità", le cripto-valute rimangono depositate sul proprio wallet e la produzione/convalida di nuovi blocchi comporta una remunerazione in cripto-valute determinata dalla stessa blockchain. In sostanza, per il tramite del soggetto che gestisce la piattaforma informatica necessaria per la produzione e la validazione dei nuovi blocchi, il contribuente riceve dalla stessa blockchain un premio in cripto-valute. Tale corrispettivo viene decurtato di una percentuale che la piattaforma trattiene per le attività di validazione e per la messa a disposizione di tutta l'infrastruttura informatica (hardware e software) necessaria per effettuare lo *staking* e per semplificare l'interazione con la blockchain.

(Si veda Circ. 30/E del 2023 pag. 37)

## **ALIQUOTA**

I redditi diversi derivanti da cripto-attività sono assoggettati imposta sostitutiva con aliquota del **26%**.

La tassazione si applica sulla plusvalenza che eccede la soglia di Euro 2.000. I guadagni al di sotto dei duemila euro annui non sono tassati.

## **MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

- a) regime dichiarativo
- b) risparmio amministrato
- c) risparmio gestito

Il regime "dichiarativo" è considerato il regime ordinario che trova applicazione nei casi in cui il contribuente non si è avvalso dell'intervento degli intermediari finanziari.

I regimi del "risparmio amministrato" e del "risparmio gestito" sono opzionali e la loro adozione garantisce al contribuente l'intervento degli intermediari ai fini della determinazione dei redditi e del versamento dell'imposta definitivamente dovuta e l'esclusione dall'obbligo di monitoraggio fiscale relativamente ai redditi prodotti all'estero.

## GLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 129, L. 197/2022)

La Legge di Bilancio è intervenuta anche in tema di monitoraggio fiscale rinnovando l'art. 4, c. 1, L. 167/1990

Art. 4, co 1, D.L.167/90	
Ante Legge di Bilancio 2023	Post Legge di Bilancio 2023
Comma 1 I residenti in Italia, possessori di investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenuti a dichiararne il possesso nel quadro RW. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento [...]	Comma 1 I residenti in Italia, possessori di investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, ovvero <b>cripto-attività</b> , suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenuti a dichiararne il possesso nel quadro RW. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle <b>cripto-attività</b> , siano <b>titolari effettivi</b> dell'investimento [...]
Comma 3 Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.	Comma 3 Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.



Con *wallet* presso una società italiana esonero da obbligo di monitoraggio fiscale.

**Risposta a interpello n. 433/E/2022**  
**Risposta a interpello n. 437/E/2022**



Sebbene, nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio 2023 si indichi che gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW «sussistono **indipendentemente** dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia» (<sup>1</sup>), secondo l'Agenzia delle entrate, anche le cripto-attività possono rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell'articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli **intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti **siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi** (Circ. 30/E del 2023 pag. 72 e 73).





# LA VALUTAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 131 e 132, L. 197/2022)

## PER IL SOGGETTO CHE LE EMETTE

le criptovalute possono essere iscritte in bilancio nelle seguenti voci:

- tra i debiti
- tra gli strumenti partecipativi

in ogni caso è necessario valutare se le passività possiedono i requisiti di cui all'art. 44 T.u.i.r. per essere ricondotte agli strumenti simili alle azioni e, conseguentemente, considerare indeducibile la relativa remunerazione ai sensi dell'art. 109 T.u.i.r.

## PER IL SOGGETTO DETENTORE

Ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'art. 83, T.u.i.r., le criptovalute possono essere iscritte in bilancio nelle seguenti voci:

- 1) *Immobilizzazioni immateriali*: in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggior valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;
- 2) *Immobilizzazioni finanziarie*, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli artt. 94 e 110 Tuir.;
- 3) Attività finanziarie classificate nell'*attivo circolante*, con riferimento alle variazioni di cui agli artt. 92 e 94 Tuir.

In ogni caso il valore fiscale di prima iscrizione delle cripto-attività è determinato applicando le previsioni dell'art. 9 del Tuir.

### Quando NON rilevano fiscalmente



A prescindere dalla rappresentazione in bilancio, in base al nuovo comma 3 *bis* dell'art. 110 T.u.i.r., i componenti positivi e negativi imputati a conto economico che derivano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES <sup>1</sup>, dal momento che non rappresentano «realizzi sul piano fiscale».

### Quando rilevano fiscalmente



Quando invece le cripto-attività sono permutate con altri beni o altre cripto-attività o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscalmente riconosciuto di tali cripto-attività concorre alla formazione del reddito di periodo.

## L'APPLICAZIONE DELL' IVA


Il legislatore, in tema di Iva non ha fornito disposizioni specifiche, pertanto come confermato dall'Agenzia delle entrate nella Circ. n. 30/E del 27 ottobre 2023, si rende necessario fare riferimento alla *best practice* internazionale rappresentata da:

- Rapporto **OCSE** sulle cripto-valute del 12 ottobre 2020 "*Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*", disponibile su sito [www.oecd.org](http://www.oecd.org).
- *Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)*" elaborato dall'OCSE, approvato ad agosto 2022 e pubblicato a ottobre dello stesso anno.
- Linee Guida del **Comitato Iva della UE**: "*Guidelines resulting from the 120th meeting of 28 March 2022 - 1045*" approvate sulla base dei risultati della discussione sul documento di lavoro dei servizi della Commissione WP n. 1037 del 24 febbraio 2022. Il documento è consultabile sul sito [https://taxation-customs.ec.europa.eu/vat-committee\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/vat-committee_en).
- **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**: di rilievo la sentenza 22 ottobre 2015, C-264/14 (c.d. sentenza Hedqvist) nella quale si afferma che una cripto-attività si qualifica come moneta virtuale, mutandone il relativo trattamento Iva, quando non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento. Non avendo corso legale, si tratta di un mezzo di pagamento "contrattuale" perché volontariamente accettato dalle parti.

L'OCSE in particolare raccomanda di procedere con un **approccio look through**, volto cioè a comprendere la reale natura, la funzione nella pratica e gli scopi per i quali le cripto-attività sono effettivamente utilizzate, a prescindere dal nome loro assegnato (*token, NFT, bitcoin, ecc.*).

Una volta compresa la natura della *cripto-attività*, il passo successivo è verificare se le operazioni su detta attività rispettino tutti i requisiti per rientrare nel campo di applicazione dell'Iva, oppure ne siano escluse per mancanza di uno o più di tali requisiti.

Laddove soggette a Iva sarà poi necessario valutare se siano imponibili, non imponibili o esenti.



## CRIPTO-VALUTE E SERVIZI CONNESSI

Quando la reale natura di una cripto-attività è quella di moneta virtuale/mezzo di pagamento, le operazioni su cripto-valute sono:

- **Imponibili:** se viene usata per regolare il pagamento di una transazione soggetta a Iva. In questo caso occorre calcolarne il controvalore in euro per determinare la relativa base imponibile, su cui poi applicare l'Iva con l'aliquota propria dell'operazione effettuata. A questo proposito, quando il corrispettivo di un'operazione è regolato in valuta estera è necessario far riferimento al «cambio del giorno di effettuazione dell'operazione» (art. 13, c. 4, DPR 633/1972). In base alla Circolare, *al fine di circoscrivere la volatilità che caratterizza le cripto-valute si ritiene ragionevole che il suddetto tasso di cambio sia il valore medio registrato nel giorno di effettuazione dell'operazione, rinvenibile sulla piattaforma che gestisce l'e-wallet del fornitore, su cui sarà accreditato il corrispettivo in cripto-valuta pagato dal proprio cliente;*
- **Esenti:** se si tratta di operazioni finanziarie effettuate **a titolo oneroso**, quali:
  - ✓ il cambio di valuta tradizionale contro *valuta virtuale*, nonché il cambio tra *valute virtuali*;
  - ✓ il *mining* su *valute virtuali*, remunerato ad esempio sotto forma di *fee* applicate dal *miner*;
  - ✓ le commissioni per i servizi di *digital wallet*;
  - ✓ lo *staking*
- **Fuori campo IVA:** se le suddette operazioni vengono poste in essere in assenza di presupposti per assoggettarle a Iva poiché, ad esempio, eseguite a titolo gratuito oppure quando è impossibile individuare un rapporto sinallagmatico tra il prestatore del servizio e un beneficiario identificato o identificabile, e in particolare se il committente è B2C oppure B2B.

## TOKEN E SERVIZI CONNESSI



Il *token* è una rappresentazione digitale unitaria di una cripto-attività.

Il *security token* è una tipologia di token rappresentativa di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale (es. il diritto di partecipare alla distribuzione di futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (es. diritti di voto su determinate materie).

L'*utility token* è una tipologia di token rappresentativa di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare (es. licenza per l'utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo)

### Token

Quando la reale natura del **token** è quella di mezzo di pagamento, le relative operazioni (*payment* o *currency token*), ove soggetti ad Iva, sono **esenti** ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 3) D.P.R. 633/1972.

### Security Token

- **Esenti** ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 3) D.P.R. 633/1972

- **Imponibili:** se rientrano tra le operazioni di custodia e amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli (si tratta di operazioni espressamente escluse dall'esenzione ai sensi dell'art. 10, c. 1 n. 4) D.P.R. 633/1972). Si applica l'aliquota ordinaria

### Utility Token

- **Fuori campo IVA:** se sono assimilati ai voucher
- Se la natura del token cambia dopo l'emissione per diventare una moneta virtuale o uno strumento d'investimento, suscettibile di essere negoziato su un mercato secondario in cambio di un profitto (c.d. hybrid token), non si può applicare la disciplina del voucher ma occorrerà valutare la reale natura del token a ogni transazione che lo riguarda, indipendentemente dal trattamento Iva delle precedenti operazioni che lo hanno interessato

### **NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)**



Un **NFT** è un certificato digitale basato sulla tecnologia blockchain e può essere acquistato e venduto online utilizzando varie valute o altre cripto-attività.

Gli NFT hanno la caratteristica di essere unici, non ripetibili, non sostituibili (come un quadro, il contratto di acquisto un'auto, ecc...).

Il processo di generazione di un NFT è caratterizzato dalla creazione di due file digitali: lo stesso NFT e il suo **sottostante** rappresentato da beni, servizi o diritti, i quali possono nascere *ab origine* come *digitali* oppure *fisici*.

Una volta creato, l'NFT può essere venduto dal suo creatore (mercato primario) oppure tra trader o collezionisti (mercato secondario)

Ne consegue che l'individuazione della reale natura del NFT passa attraverso una attenta valutazione degli asset che incorpora, oltre che delle modalità di circolazione di questo strumento.

In merito agli aspetti Iva, occorre altresì tenere presente che le parti di una transazione possono essere interessate al solo NFT (generalmente quando perseguono fini speculativi) oppure anche al suo sottostante.

### **Cessione del solo NFT**

L'operazione assumerà **rilevanza ai fini Iva** all'atto del pagamento del corrispettivo secondo le regole di territorialità proprie dei servizi resi tramite mezzi elettronici. A questo proposito, l'articolo 7-octies del DPR 633/1972, in caso di operazioni (B2C), attribuisce importanza allo Stato dove è domiciliato il committente o è ivi residente senza domicilio all'estero.

## **Cessione dell’NFT e del sottostante**

Prevale la disciplina Iva del sottostante, assumendo l’NFT natura di mero veicolo mediante il quale avviene il trasferimento.

- Se l’asset sottostante è **digitale** (c.d. *asset on-chain*)
  - Se la cessione avviene da parte dell’autore, l’operazione non è considerata prestazione di servizi pertanto non è rilevante ai fini Iva per carenza del presupposto oggettivo (art. 3, c. 4, lett. a), D.P.R. 633/1972);
  - Se la cessione avviene da parte di un terzo diverso dall’autore, è considerata alla stregua di una prestazione di servizi elettronici (art. 7, par. 1, regolamento n. 282/2011/UE), è soggetta ad Iva e si applica l’aliquota ordinaria.
  
- Se l’asset sottostante è **materiale** (c.d. *asset off-chain*)

Il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina Iva propria dell’asset.

  - Quando il sottostante è rappresentato da un bene, l’Iva si ritiene esigibile in base agli artt. 2 e 7 bis D.P.R. 633/1972, all’atto della consegna dell’NFT al cessionario, ossia quando l’NFT entra nel suo *wallet* personale;
  - Quando il sottostante è rappresentato da un diritto (es. diritti di sfruttamento economico) la cessione si qualifica come prestazione di servizi per cui l’imposta è esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo. Nella Circ. n. 30/E del 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che tali diritti non nascono come beni digitali perché, almeno nel nostro ordinamento, sono disciplinati da leggi *ad hoc*.

## **L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DELL'IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'**

Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 144,145,146, L. 197/2022)

Se le cripto - attività sono detenute:

### **ATTRAVERSO UN INTERMEDIARIO RESIDENTE**

Trova applicazione l'**imposta di bollo** (art. 13, Tariffa P1, d.P.R. 642/1972) nella misura del 2 per mille annuo su:

- il valore al termine del periodo di rendicontazione;
- in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31/12 di ogni anno rilevato dall'intermediario che applica l'imposta;
- in assenza del valore al 31/12, si assume il costo di acquisto della cripto-attività.

Se il contribuente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di € 14.000.

I soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta di bollo sono:

- quelli che, a qualsiasi titolo, esercitano sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

### **IN ASSENZA DI INTERMEDIARIO RESIDENTE**

Quando le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente o archiviate su chiavi USB, pc o smartphone (quindi in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo), si applica **imposta sul valore** (art. 19, c. 18, D.L. 201/2011).

Detta imposta è pari al 2 per mille annuo su:

- il valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'*exchange* dove è avvenuto l'acquisto della stessa attività;
- ovvero analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse;
- in assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività;
- nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31.12 si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

Se il contribuente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di € 14.000.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un **credito d'imposta** pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero. Il credito d'imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

L'imposta sul valore va versata a cura del contribuente con le stesse modalità ed i termini di versamento sono i medesimi di quelli previsti delle imposte sui redditi. Il codice tributo è **codice tributo è "1727"** (Risoluzione n. 36/E/2023).

## L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

In base all'art. 2 del D.L. 3.10.2006, n. 262 l'imposta sulle successioni e donazioni si applica "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. 31.10.1990, n. 346";

Secondo la Circ. 30/E del 27 ottobre 2023, tra i "beni" e i "diritti" oggetto dei predetti trasferimenti devono essere ricomprese anche le cripto-attività.

### BASE IMPONIBILE

- Si assume il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Il valore potrà essere rilevato dalla piattaforma dell'*exchange* dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività o da analogo piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili.
- In base all'art. 2, c. 1, D.Lgs. 346/1990, Nel caso in cui il *de cuius* o il donante siano residenti in Italia «l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero». Al comma 2 del medesimo articolo se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta assumono rilievo solo i beni e di diritti esistenti nel territorio nazionale. A quest'ultimo proposito, rilevano in Italia le cripto-attività detenute presso prestatori di servizi di cui all'art. 3, c. 5, lett. i) e i-bis) D. Lgs. 231/2007, residenti in Italia, nonché quelle detenute su un supporto di archiviazione che si trova nel territorio dello Stato.

\*\*\*

Pisa, 18 dicembre 2023

**La Commissione fiscalità internazionale**